

Annullamento del piano energetico ambientale regionale siciliano (PEARS)

T.A.R. Sicilia - Palermo, Sez. I 14 dicembre 2023, n. 3727 - Veneziano, pres.; Mulieri, est. - Enel Green Power Italia S.r.l. (avv. Comandè) c. Ministero della Transizione Ecologica ed a. (Avv. distr. Stato).

Ambiente - Approvazione del piano energetico ambientale regionale siciliano - PEARS - Definizione dei criteri ed individuazione delle aree non idonee alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica - Annullamento.

(Omissis)

FATTO

Con ricorso ritualmente notificato e depositato la società Enel Green Power s.r.l. - titolare, tra gli altri, di un parco eolico (il "Parco Eolico") in esercizio da fine 2008 situato nel Comune di Cerda denominato "Cozzo del lupo" - espone che:
- l'area ove insiste il Parco Eolico in esercizio da dicembre 2008, nell'ottobre 2017, con l'adozione del Decreto n. 26 del Presidente della Regione Siciliana recante veniva qualificata come "area non idonea" alla installazione di parchi eolici;
- il DPRS n. 26/2017 non introduceva alcuna disposizione tale da incidere sugli interessi della società e sull'esercizio e sui futuri sviluppi del Parco Eolico, per quanto ricadente in area non idonea limitando il proprio ambito di applicazione alle sole ipotesi di localizzazione e installazione di nuovi impianti e ai procedimenti autorizzatori ancora "in corso non definiti da conferenza decisoria alla data di entrata in vigore della ... Legge regionale n.29\2015";

- ciò è avvenuto con la DGR n. 67 del 12 febbraio 2022, che reca tra gli obiettivi delle FER ELETTRICHE (§ par. 5.2), con specifico riferimento al revamping e repowering degli impianti eolici esistenti, una disposizione che impone agli operatori titolari di impianti che sono stati censiti dal DPRS 26/2017 in aree non idonee di procedere alla dismissione degli stessi "al termine della loro vita utile, verosimilmente entro il 2030" (pag. 141 e 142 del PEARS).

Deduce in particolare che, essendo proprietaria di uno (dei quattordici) impianti eolici siti nelle aree ritenute non idonee dal DPRS 26/2017, non potrà esercire detto impianto oltre il 2030, né procedere al revamping e né al repowering del medesimo come emerge anche dalla Tabella 5.12 (pag. 142) rappresentante lo "Sviluppo della potenza eolica al 2030" ove si indica che vi sono 330 Mw di "potenza da dismettere"; tale obbligo di dismissione viene specificato in modo puntuale al punto 6.2.6 recante "Dismissioni di attuali impianti che risultano realizzati su aree vincolate (obiettivo 2.2)" dove si sancisce che gli impianti ricadenti nelle aree censite come "non idonee" dal DPRS 26/2017 al termine della loro vita utile "non potranno più essere oggetto di nuova autorizzazione nel rispetto del DPRS 26/2017".

La società ricorrente ha impugnato i suddetti provvedimenti articolando le seguenti censure:

La società ricorrente ha impugnato i suddetti provvedimenti articolando le seguenti censure:

I. "Violazione e falsa applicazione dell'art. 12 dello Statuto della Regione Siciliana - violazione e falsa applicazione dell'art. 13 del decreto legislativo 25 marzo 1947, n. 204 recante norme per l'attuazione dello statuto della Regione Siciliana approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, e disposizioni transitorie - violazione e falsa applicazione dell'art. 4 del t.u. delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione Siciliana approvato con decreto presidenziale 28 febbraio 1979, n. 70 - violazione e falsa applicazione artt. 16, n. 3 del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054 e 4 del d.lgs. n. 654/1948".

La società ricorrente lamenta che il Piano impugnato è stato adottato attraverso una mera Deliberazione della Giunta Regionale di Governo (n. 67 del 12 febbraio 2022) e che, per il contenuto del Piano, la portata generale ed astratta nonché per le finalità che si propone la forma della sola deliberazione di giunta regionale non sarebbe sufficiente essendo necessario che lo stesso fosse emanato con Decreto Presidenziale, previo parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana.

In via subordinata alla suddetta censura la ricorrente ha altresì dedotto le seguenti censure:

II. "Violazione e falsa applicazione della direttiva n. 2009/28/CE - violazione e falsa applicazione del d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28 - violazione e falsa applicazione del paragrafo 17 delle linee guida - violazione e falsa applicazione della direttiva n. 2018/2001 - violazione e falsa applicazione del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 199 ed in particolare dell'articolo 20 - contrasto con il piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 (pniec) - eccesso di potere per illogicità manifesta e sviamento - difetto di istruttoria".

La ricorrente lamenta che quanto previsto al punto 6.2.6 contrasterebbe con gli strumenti di pianificazione nazionali ed europei e con gli obiettivi ivi recati e ciò malgrado il Piano Regionale dovrebbe rappresentare uno sviluppo armonico a livello regionale dei piani nazionali per concorrere secondo il principio di sussidiarietà al raggiungimento degli obiettivi europei. Oltre alla violazione dei principi e degli obiettivi nazionale ed europei la previsione: a) si porrebbe in palese contrasto con l'art. 20 del D.lgs. 199/2021, in quanto le aree ove sono ubicati gli impianti esistenti sono definite nella

normativa nazionale come “aree idonee”; b) conterrebbe un divieto aprioristico e generalizzato ai rifacimenti di alcuni impianti eolici, solo perché gli stessi ricadrebbero in aree ritenute “non idonee” nel DPRS 26/2017 (scelta così drastica ed in palese contrasto con quella che è la politica energetica nazionale ed europea avrebbe dovuto essere suffragata da una motivazione particolarmente aggravata); c) prescriverebbe un divieto assoluto di installazione di impianti FER talmente cogente da determinare addirittura la rimessione in pristino dei luoghi, senza alcuna possibilità per l’operatore, una volta che sia terminata la vita utile dell’impianto, di procedere ad interventi di repowering o revamping; d) vietando il rilascio di qualsivoglia “nuova autorizzazione”, vietando tout court anche gli interventi di ammodernamento tecnologico di un impianto esistente, ancorando l’inizio di tale divieto ad un non meglio precisato “termine della vita utile di questi impianti”, risulterebbe assolutamente generica nella sua formulazione dal momento in cui gli impianti eolici non sono soggetti né dalla normativa né con riferimento a quello della società ricorrente nei titoli autorizzativi ad un termine, ben potendosi effettuare in generale degli interventi di ammodernamento che consentano di mantenere l’impianto sempre efficiente e performante; e) si porrebbe in contrasto con il D.lgs. 199/2021 il quale prevede un’apposita disciplina per l’individuazione delle aree idonee e non idonee coinvolgendo in prima battuta i Ministeri di riferimento (MITE e MIC) nell’individuazione dei criteri e attribuendo la titolarità del processo programmatico alle Regioni e Province autonome.

III. *“Violazione e falsa applicazione dell’articolo 41 della costituzione dei principi di libertà di iniziativa economica - violazione degli artt. 3 e 41 Cost., sotto i profili ulteriori della irragionevolezza e della disparità di trattamento tra operatori del settore”.*

La società ricorrente deduce la violazione del principio di libertà di iniziativa economica, imponendo una scelta imprenditoriale agli operatori dopo che hanno effettuato l’investimento idoneamente autorizzato, con un titolo abilitativo che non conteneva alcuna prescrizione o limitazione temporale. Con la disposizione regolamentare verrebbe dunque, introdotto un obbligo incidente su situazioni consolidate e che non consentirebbe agli operatori di determinare liberamente le proprie scelte imprenditoriali, in quanto per effetto del PEARS si ritroveranno costretti, senza alcuna diversa possibilità, a dismettere i rispettivi Parchi Eolico, e dunque dovranno disinvestire nel territorio, risolvere i vari contratti che consentono l’esercizio dello stesso (ad esempio contratti di vigilanza, di manutenzione); si duole ulteriormente del fatto che la Regione avrebbe indicato la “vita utile dell’impianto” in modo del tutto approssimativo e generico, ancorando il riferimento alla mera circostanza che l’impianto sia ubicato nelle aree non idonee ai sensi del DPRS 26/2017. Non verrebbe effettuato alcun riferimento alla data della installazione nonché alle specifiche caratteristiche del singolo impianto: sarebbe in particolare erronea la duplice presunzione assoluta secondo cui: i) gli impianti eolici legittimamente autorizzati esauriscano per forza di cose la loro vita utile (verosimilmente) al 2030 e per di più ii) la vita utile non possa essere incrementata in nessun caso poiché vengono impedito le attività di repowering e revamping.

In via ulteriormente gradata, la ricorrente ha altresì dedotto le seguenti censure:

IV. *“Con riferimento al dprs 26/2017: violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del dprs 18 luglio 2012, n. 48”.*

La società ricorrente lamenta che la concertazione con il partenariato istituzionale, coinvolto dall’Assessorato all’Energia in tavoli tecnici ove si sono affrontate le tematiche sensibili e i criteri da porre a fondamento del decreto presidenziale, sarebbe stata limitata solo alle strutture regionali, pretermettendo del tutto gli enti locali, ed inoltre la concertazione con il partenariato economico e sociale è stata del tutto omessa. Ed invero, in base alla disposizione sopra richiamata, prima della adozione del DPRS si sarebbe dovuto attivare una fase partecipativa sia con gli enti locali ma soprattutto con i soggetti privati interessati che rappresentano il partenariato “economico e sociale”. Tale fase partecipativa sarebbe stata del tutto omessa, in quanto il DPRS è stato adottato e direttamente pubblicato in Gazzetta con la previsione della contestuale entrata in vigore ai sensi di legge.

V. *“Con riferimento al dprs 26/2017: violazione e falsa applicazione del par. 17 del d.m. 10 settembre 2010 - violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 - eccesso di potere per difetto di motivazione. vi. con riferimento al dprs 26/2017: violazione e falsa applicazione del par. 17 del d.m. 10 settembre 2010 - violazione e falsa applicazione dall’articolo 8 bis della legge 27 febbraio 2009, n. 13, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208 - violazione e falsa applicazione dell’articolo 20 comma 8 del d.lgs. 199/2021”.*

Secondo la ricorrente il decreto impugnato ometterebbe qualsiasi indicazione sulle incompatibilità riscontrate con gli obiettivi di tutela perseguiti delle disposizioni vincolistiche, non fornendo sul punto alcuna motivazione e rinviando esclusivamente alla consultazione degli elenchi delle aree attraverso Geoportale Sistema Informativo Territoriale Regionale di cui all’art. 1, comma 4 dell’impugnato decreto. Deduce in particolare la totale carenza di motivazione del provvedimento impugnato e la violazione con quanto disposto dal par. 17 delle Linee Guida e, più in generale, con l’art. 3 della Legge n. 241/1990 che impone alle Amministrazioni un preciso obbligo di motivazione dei provvedimenti adottati.

VI. *“Con riferimento al dprs 26/2017: violazione e falsa applicazione del par. 17 del d.m. 10 settembre 2010 - violazione e falsa applicazione dall’articolo 8 bis della legge 27 febbraio 2009, n. 13, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208 - violazione e falsa applicazione dell’articolo 20 comma 8 del d.lgs. 199/2021”.*

Il DPRS impugnato sarebbe stato emanato in violazione di quanto espressamente previsto dal par. 17 delle Linee Guida, adottato al di fuori dell’atto di programmazione con cui devono essere programmate le misure e gli interventi necessari per il raggiungimento degli obiettivi di burden sharing definiti con il D.M. 12 marzo 2012. L’individuazione delle aree non idonee deve infatti essere coerente con la quota minima di produzione di energia da fonti rinnovabili assegnata alla

Regione Sicilia e, dunque, in congruenza con lo specifico obiettivo assegnatole (burden sharing). In ogni caso il DPRS in discussione risulterebbe comunque illegittimo in quanto la sua estensione anche agli interventi di repowering su impianti esistenti, avvenuta con l'emanazione del PEARS 2030, si porrebbe in contrasto con la disciplina normativa di rango primario dettata dall'art. 20, co. 8 del D.lgs. n. 199/2021.

VII. *“Con riferimento al dprs 26/2017: violazione e falsa applicazione della direttiva 2009/28/ce, della direttiva 2001/77/ce, dell'art. 12 d.lgs. 387/2003 e ss.mm.ii., del d.lgs. 28/2011 e dell'art. 17 del dm 10 settembre 2010 - violazione e falsa applicazione dell'articolo 20 comma 8 del d.lgs. 199/2021 -violazione e falsa applicazione dell'art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 - eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione”.*

Il DPRS impugnato, oggi applicabile anche agli impianti esistenti con riferimento agli interventi di repowering in virtù di quanto disposto dalla DGR n. 67/2022, risulterebbe illegittimo nella parte in cui all'art. 3 dispone un generalizzato divieto di installazione di impianti eolici nelle aree vincolate ex art. 134 D.lgs. 42/2004. Un tale divieto non si porrebbe in armonia né con la normativa europea, né con la normativa nazionale vigente per i beni paesaggistici, né con la ratio cui è ispirato il par. 17 delle Linee Guida.

Si sono costituite le Amministrazioni intimatè per il tramite dell'Avvocatura dello Stato la quale ha evidenziato la portata generale del piano impugnato, in sé privo di attitudine lesiva, revocando in dubbio la sussistenza dell'interesse a ricorrere. Alla pubblica udienza fissata per la discussione del ricorso la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Viene in decisione il ricorso con il quale la società ricorrente ha chiesto prioritariamente l'annullamento Deliberazione della Giunta Regionale - Regione Sicilia, n. 67 del 12 febbraio 2022, recante l'approvazione della Proposta definitiva di piano per l'aggiornamento del Piano Energetico Ambientale Regionale Siciliano - P.E.A.R.S. 2030.

Ha altresì censurato in via ulteriore il del Decreto del Presidente della Regione Siciliana (per brevità DPRS n. 26/2017) n. 26 del 10 ottobre 2017 la cui lesività, ab origine inesistente, discenderebbe dalla citata deliberazione di Giunta regionale impugnata in via principale.

Deve in via preliminare essere esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla difesa erariale.

L'eccezione non è fondata.

L'immediata lesività del Piano che legittima la società a proporre l'odierno giudizio deriva dal tenore delle prescrizioni impugnatè che, nella prospettazione di parte ricorrente, le impongono mediante prescrizioni puntuali l'obbligo di dismettere il proprio impianto in esercizio dal 2008, di provvedere al ripristino dei luoghi, vietando a priori ed in via assoluta la possibilità di ottenere l'autorizzazione alla realizzazione di interventi di revamping o repowering dello stesso, e ledendo quindi in via immediata e diretta la posizione della ricorrente.

Ne consegue che, ferma restando la natura programmatica del PEARS, le disposizioni ivi contenute immediatamente precettive, che contengono puntuali divieti senza la necessità di alcun ulteriore atto applicativo, risultano idonee ad incidere con efficacia diretta ed immediata nella sfera giuridica della società ricorrente che, pertanto, vanta un interesse concreto ed attuale a contestare in parte qua la legittimità del piano regionale (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 9 maggio 2019, n. 2481).

Nel merito, il ricorso è fondato alla stregua di quanto appresso specificato.

La società ricorrente ha sostenuto che la Deliberazione di Giunta Regionale sarebbe viziata sotto svariati profili di violazione di legge e di eccesso di potere, e sarebbe a monte illegittima in quanto formalizzata in una semplice Deliberazione di Giunta Regionale quando la natura regolamentare di detta previsione avrebbe necessitato l'attivazione dell'iter previsto dalla Regione Siciliana per l'adozione dei regolamenti e l'emanazione del PEARS con Decreto del Presidente della Regione.

Sotto tale ultimo profilo - sviluppato nel primo motivo che la società ricorrente ha formulato in via principale e che va esaminato in via preliminare atteso il suo carattere assorbente - il Collegio non ignora l'orientamento giurisprudenziale, richiamato da parte ricorrente che, in termini generali, ha riconosciuto alle disposizioni del P.E.A.R.S. natura formalmente amministrativa, ma sostanzialmente normativa, vale a dire natura regolamentare (cfr. TAR Palermo, Sez. II, 12 febbraio 2010, n. 1849).

Tuttavia ad avviso del Collegio non è sufficiente desumere la natura regolamentare dell'atto impugnato dal dato formale costituito dalla sua qualificazione come “aggiornamento” del Piano Energetico ed Ambientale della Regione Sicilia e dalla finalità di adeguare il PEARS approvato nel 2009, dovendosi piuttosto verificare se l'atto, di cui si assuma la natura regolamentare, possieda i caratteri della generalità ed astrattezza e della ripetibilità indeterminata nel tempo. Infatti, mentre l'atto amministrativo generale ha destinatari indeterminabili a priori, ma determinabili a posteriori, il regolamento per la sua natura normativa ha i caratteri della generalità e dell'astrattezza, con destinatari indeterminabili anche a posteriori (v. Consiglio di Stato, Ad. Plenaria, 4 maggio 2012, n. 9).

In particolare, proprio muovendo dal “criterio sostanziale” (utilizzato per distinguere tra regolamenti e atti amministrativi generali), la giurisprudenza, anche di questa sezione (TAR Sicilia, Palermo, sez. I, 01/03/2023, n. 650), ha evidenziato come la “generalità” attenga alla indeterminabilità dei destinatari dell'atto. Ed infatti i destinatari delle fonti legislative



secondarie non sono determinabili per l'intero arco di validità della stessa; diversamente gli atti amministrativi generali risultano destinati a soggetti non determinabili a priori ma identificabili a posteriori, come la società ricorrente la quale rientra proprio tra quelle immediatamente penalizzate dalle prescrizioni contestate.

Del resto è la stessa ricorrente a ricordare che l'area ove insiste il Parco Eolico per cui è causa, con l'adozione del Decreto n. 26/2017 del Presidente della Regione Siciliana - recante *“Definizione dei criteri ed individuazione delle aree non idonee alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 20 novembre 2015, n. 29, nonché dell'art. 2 del regolamento recante norme di attuazione dell'art. 105, comma 5, legge regionale 10 maggio 2010, n. 11, approvato con decreto presidenziale 18 luglio 2012, n. 48”* (di seguito DPRS 26/2017) - veniva qualificata come “area non idonea” alla installazione di parchi eolici.

Riferisce inoltre che in relazione a tale DPRS - che limitava il proprio ambito di applicazione alle sole ipotesi di localizzazione e installazione di nuovi impianti e ai procedimenti autorizzatori ancora “in corso non definiti da conferenza decisoria alla data di entrata in vigore della ...Legge regionale n. 29\2015” - questo Tar, adito da un operatore del settore a vagliare la legittimità dell'individuazione delle aree non idonee, aveva modo di statuire che:

- *“Nulla, perciò, è stato innovato dal Decreto impugnato circa la disciplina della gestione dei parchi eolici già in essere e, quindi, non risultano vietate le attività di gestione di manutenzione nonché la programmazione delle attività di rifacimento e/o ristrutturazione e/o repowering degli impianti come quello di che trattasi che è in esercizio”;*

- *“Se l'autorità amministrativa regionale avesse inteso incidere sulle attività successive alla installazione degli impianti ciò avrebbe potuto fare con norme dedicate prevedendo, ad esempio, ... che gli impianti già in esercizio prima dell'entrata in vigore delle disposizione in contestazione, al termine della vita utile degli stessi, qualora ricadenti in aree individuate non idonee, devono essere smantellati”* (cfr. TAR Palermo, Sez. II, sentenze del 3 dicembre 2018, nn. 2550, 2551 e 2552).

Ebbene la DGR n. 67 del 12 febbraio 2022 si muove proprio su tale crinale recando, per quel che è qui di interesse, tra gli obiettivi delle FER ELETTRICHE (§ par. 5.2), con specifico riferimento al revamping e repowering degli impianti eolici esistenti, una prescrizione che impone agli operatori titolari di impianti che sono stati censiti dal DPRS 26/2017 in aree non idonee di procedere alla dismissione degli stessi *“al termine della loro vita utile, verosimilmente entro il 2030”*.

Ne consegue pertanto, stante il contenuto dell'atto impugnato, che non persuade la dedotta violazione delle norme sul procedimento dei regolamenti e il richiamo all'art. 12 dello Statuto della Regione Siciliana e dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 marzo 1947, n. 204 (recante norme per l'attuazione dello Statuto della Regione Siciliana approvato con Regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455), e pertanto la relativa censura non può trovare adesione.

È, invece, fondato il secondo motivo, nei sensi e nei limiti appresso precisati.

Giova premettere che la più recente normativa nazionale ed europea è improntata ad una costante attenzione per tutti gli interventi che avvengono nel “sito di impianto”, la cui definizione è stata per la prima volta normata con l'introduzione del comma 3bis all'articolo 5 del D.lgs. 28/2011.

Anche il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato dal Parlamento italiano il 27 aprile 2021 e dal Governo nazionale il 29 aprile 2021 (Approvato dal Consiglio Ue con decisione di esecuzione il 13 luglio 2021) ha ribadito che la transizione ecologica, come indicato dall'Agenda 2030 dell'ONU e dai nuovi obiettivi europei per il 2030, è alla base del nuovo modello di sviluppo italiano ed europeo.

Per il raggiungimento degli obiettivi di politica energetica europea e nazionale, il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030 (PNIEC) individua *“Misure specifiche per la salvaguardia e il potenziamento degli impianti esistenti”* e ciò in quanto *“il raggiungimento degli obiettivi in materia di rinnovabili presuppone la realizzazione di nuovi impianti ma anche il mantenimento e, se possibile, l'incremento della produzione rinnovabile di impianti esistenti, per i quali l'orientamento è fornire sostegno prevalentemente tramite misure di semplificazione e chiarimento del quadro normativo, con un ricorso agli strumenti di sostegno solo laddove tali misure non si rivelassero sufficienti. ...”*. Tra le misure individuate vi è anche la necessità di introdurre per gli interventi di revamping, repowering e riconversioni procedure autorizzative semplificate e l'individuazione di condizioni e limiti di base nel cui rispetto sia possibile realizzare interventi più semplici con mera comunicazione.

Con i Decreti Legge c.d. Semplificazione (D.L. 76/2020) e Semplificazione bis (D.L. 77/2021) (convertiti con modificazioni rispettivamente dalla legge n. 120 del 11 settembre 2020 e dalla legge n. 108 del 29 luglio 2021) sono stati inoltre introdotti nel D.lgs. 28/2011 degli iter semplificati per gli interventi di repowering e di revamping su impianti esistenti.

In tale contesto normativo, si inserisce il PEARS 2030 secondo cui *“Il PNIEC, per il raggiungimento degli obiettivi sulle fonti energetiche rinnovabili al 2030, prevede interventi a sostegno del revamping e repowering degli impianti esistenti, limitando così l'impatto sul consumo del suolo”* (pag. 37) e con specifico riferimento agli impianti eolici *“Relativamente al settore eolico si prevede un incremento della produzione di un fattore 2,2 rispetto alla produzione normalizzata del 2016 (2.808 GWh), al fine di raggiungere un valore di circa 6.177 GWh. Tale incremento di energia prodotta sarà realizzato attraverso il revamping e repowering degli impianti esistenti e la realizzazione di nuove realtà”*.

A fronte di ciò, nel PEARS si afferma tuttavia che *“All'interno delle aree, censite dal DPRS 26/2017 come aree non idonee per impianti eolici, sono stati censiti nell'anno di entrata in vigore del Decreto, 14 impianti eolici, per una potenza complessiva di 333 MW, che continueranno ad esercire in perfetta sicurezza ed efficienza, secondo i criteri previsti dalle*

norme vigenti, e saranno dismessi al termine della loro vita utile, verosimilmente entro il 2030... ”.

Viene prevista al punto 6.2.6 la dismissione degli impianti eolici che risultano realizzati su aree vincolate (obiettivo 2.2), e si prevede che *“All’interno delle aree, censite dal DPRS 26/2017 come aree non idonee per impianti eolici, sono stati censiti nell’anno di entrata in vigore del Decreto, 14 impianti eolici, ...e saranno dismessi al termine della loro vita utile, verosimilmente entro il 2030. Al termine della vita utile di questi impianti, questi parchi eolici non potranno più essere oggetto di nuova autorizzazione, nel rispetto del DPRS 26/2017”.*

La disposizione impugnata vieta sostanzialmente la possibilità di rifacimenti di impianti eolici in ragione della circostanza che gli stessi sarebbero stati ubicati in aree individuate non idonee dal DPRS 26/2017.

Ciò posto, osserva il Collegio che la scelta di estendere la portata applicativa del DPRS 26/2017, arrivando all’esito radicale di obbligare l’operatore alla dismissione di un impianto di energia rinnovabile, muove dal presupposto, non motivato, che gli impianti eolici legittimamente autorizzati esauriscano la loro vita utile (verosimilmente) al 2030 e che la vita utile non possa essere incrementata in nessun caso poiché vengono impediti le attività di repowering e revamping. Senonché una scelta così drastica, evidentemente disallineata rispetto alla politica energetica nazionale ed europea, avrebbe dovuto, previa valutazione di tutti gli interessi (pubblici e privati) coinvolti, essere congruamente motivata, il che non è dato riscontrare nel caso di specie in cui, in disparte i profili attinenti alla dedotta violazione dei richiamati principi stabiliti dal legislatore statale, risulta palese la violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.

Per tutto quanto esposto e rilevato, il ricorso, in quanto fondato nei sensi e nei limiti su indicati, ed assorbite le restanti censure, deve essere accolto e, per l’effetto, va annullata la sola DGR n. 67 del 12 febbraio 2022.

Le spese del giudizio possono compensarsi attesa la novità e la complessità delle questioni trattate.

(Omissis)

